



ACCORDO

TRA

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

E

L'ISTITUTO ITALO - LATINOAMERICANO

per l'esecuzione del Progetto

**“Studio di Fattibilità”– Proyecto de Conservacion de la Facultad de Artes
Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)”**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAECI/DGCS) e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), di seguito denominati “Parti”:

Vista la Legge n. 125 dell'11.08.2014 relativa alla “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” che, per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, ha istituito l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) quale ente che svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione;

Vista la lettera del 24 novembre 2015 con la quale il Ministero del Commercio Estero (MINCEX) della Repubblica di Cuba chiede il sostegno dell'Italia per la realizzazione di un'iniziativa nel settore del recupero del Patrimonio Culturale del Paese denominata “Proyecto de Conservacion de la Facultad de Artes Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)”;

Considerata l'opportunità di procedere ad una verifica previa della fattibilità di tale Iniziativa;

Tenuto conto dell'esperienza maturata dall'IILA in tale settore anche attraverso la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo nel Paese;

Tenuto conto della proposta di conferimento di incarico per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità di cui alla lettera n. 7787 del 25.07.2016 trasmessa all'IILA dall'AICS;

Visto il Documento di Progetto relativo all'iniziativa denominata “**Studio di Fattibilita' - Proyecto de Conservacion de la Facultad de Artes Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)**” trasmesso dall'IILA all'AICS con lettera n. 20SC/825 del 13.09.2016;

Vista la Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 113 del 27.10.2016 e la documentazione in essa richiamata con la quale è stato approvato il finanziamento del Progetto summenzionato e la concessione a tale scopo all'IILA di un contributo finalizzato dell'ammontare complessivo di **Euro 51.657,38** (cinquantumilaseicentocinquantasette/38);

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 SCOPO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare l'esecuzione del Progetto “**Studio di Fattibilita' – Proyecto de Conservacion de la Facultad de Artes Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)**” d'ora in avanti denominato “Progetto”, approvato con Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 113 del 27 ottobre 2016.

Articolo 2 OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Obiettivo generale del Progetto è l'acquisizione da parte del MAECI/DGCS e dell'AICS di uno strumento valutativo propedeutico utile ad orientare l'avvio del processo istruttorio tecnico-amministrativo finalizzato al finanziamento dell'Iniziativa ISA proposta dal Governo cubano.

Articolo 3 OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGETTO

Obiettivo specifico del Progetto è la valutazione della fattibilita' dell'Iniziativa ISA rispetto alla Documentazione di Progetto predisposta dal Governo Cubano ed all'effettivo stato dei luoghi oggetto dell'Iniziativa.

Articolo 4 ATTIVITA' DI PROGETTO E DURATA

Le attività di Progetto sono quelle illustrate nell'Allegato 1 al presente Accordo di cui esso è parte integrante. Esse saranno svolte nell'arco di quattro mesi solari dalla data di avvio del Progetto di cui al successivo Articolo 18.

Articolo 5 ENTE ESECUTORE

L'IILA è l'Ente esecutore responsabile della realizzazione dell'iniziativa e delle attività ad essa connesse.

Per la realizzazione delle attività l'IILA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura interna, anche di strutture e risorse umane ad essa esterne di volta in volta necessarie a rispondere alle esigenze di Progetto sulle quali l'IILA vigilerà e sarà direttamente responsabile dell'operato.

Articolo 6 CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA

Il Contributo finanziario dell'Italia per la realizzazione del Progetto descritto nell'Allegato 1 al presente Accordo è pari ad **Euro 51.657,38** (Euro cinquantunomilaseicentocinquantasette/38) sotto forma di dono. Tale ammontare, comprensivo dei costi di amministrazione e gestione dell'IILA, sarà erogato dall'AICS all'IILA che li utilizzerà esclusivamente nel quadro del Progetto di cui al precedente Articolo 1 secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Accordo.

Articolo 7 TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA

- 7.1** L'erogazione del contributo finanziario dall'AICS all'IILA avverrà in un'unica tranches pari ad Euro 51.657,38 a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo ed al completamento delle procedure interne di impegno e liquidazione dell'AICS.
- 7.2** L'AICS effettuerà l'esborso del contributo di cui al precedente comma sul conto corrente n. IT 98 B 05428 03200 000000010674 (IBAN), BEPOIT21111 (SWIFT) acceso dall'IILA presso la Banca Popolare di Bergamo, Via dei Crociferi,44 - 00187 Roma, rubricato "Cuba - "Studio di Fattibilità" – Proyecto de Conservacion de la Facultad de Artes Teatral de la Universidad de las Artes (ISA)".
- 7.3** Il conto corrente di cui al precedente comma sarà movimentato dall'IILA unicamente per il finanziamento delle attività previste nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Articolo 8 MODALITA' DI GESTIONE ED ESECUZIONE

- 8.1** Il Progetto si svilupperà sulla base di un Piano Operativo (PO) elaborato dall'IILA e da questo presentato all'AICS per l'approvazione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'accreditamento del contributo finanziario di cui al precedente Articolo 6.
- 8.2** Le attività di Progetto, ad eccezione di quelle relative alla predisposizione del PO, saranno avviate dall'IILA entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'approvazione del PO da parte dell'AICS.
- 8.3** In sede di elaborazione del PO potranno essere effettuati riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci all'interno delle medesime categorie di spesa. Fermo restando l'ammontare complessivo di Progetto, variazioni in aumento o diminuzione tra i capitoli di spesa superiori al 15% per capitolo potranno essere apportate al Progetto previa elaborazione da parte dell'IILA di una motivata proposta ed acquisizione della relativa approvazione dell'AICS.
- 8.4** A richiesta ed in qualsiasi momento l'IILA assicurerà la messa a disposizione del MAECI/DGCS e dell'AICS di tutta la documentazione relativa al Progetto.

Articolo 9

RELAZIONE TECNICA FINALE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

9.1 Entro sessanta giorni dal termine delle attività di Progetto l'IILA invierà all'AICS:

- a) Una Relazione Tecnica Finale riguardante le attività svolte con riferimento al PO approvato. La Relazione includerà gli obiettivi previsti ed i risultati raggiunti, le attività previste e quelle effettivamente svolte, l'ammontare del finanziamento ricevuto e quello delle somme impegnate ed effettivamente spese;
- b) Il Rendiconto Finanziario delle spese sostenute durante tutta la durata del Progetto. Il Rendiconto preciserà la data di ricezione e l'ammontare del contributo ricevuto, la spesa totale effettuata durante il periodo in esame, la lista dettagliata delle spese riferite alle singole voci di costo del PO, l'ammontare degli eventuali interessi maturati e la certificazione che le spese effettuate rientrino tra quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

9.2 Il Rendiconto Finanziario presentato dall'IILA all'AICS e le connesse documentazioni giustificative saranno previamente sottoposti a revisione contabile da parte del Collegio dei Revisori incaricato dall'IILA per la certificazione della regolarità delle spese e delle attività di *procurement*. Il Collegio svolgerà l'incarico in piena indipendenza, secondo gli standard internazionali.

Articolo 10

UTILIZZO DEI FONDI

10.1 I fondi allocati in favore del Progetto saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste nell'Allegato 1 al presente Accordo e nel Piano Operativo approvato di cui al precedente Articolo 8.

10.2 Al termine del Progetto le somme non rendicontate o rendicontate ma non approvate dall'AICS dovranno essere restituite a quest'ultima.

10.3 Al termine del Progetto eventuali risorse finanziarie residue ed interessi maturati sul conto potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori attività di Progetto previo consenso fra le Parti.

Articolo 11

OBBLIGHI DELLE PARTI: IILA

11.1 L'IILA svolgerà le attività di propria competenza in accordo con la legislazione vigente in Italia e nel rispetto delle peculiarità dell'Istituto.

11.2 L'IILA presenterà all'AICS il Piano Operativo, la Relazione Tecnica Finale ed il Rendiconto Finanziario di cui ai precedenti Articoli 8 e 9 ed assicurerà la custodia presso la propria Sede di tutta la documentazione tecnico-amministrativa di Progetto ricevuta e prodotta.

- 11.3** Al termine delle attività l'IILA si impegna a restituire all'AICS l'importo del finanziamento non utilizzato, non impegnato o non rendicontato o rendicontato ma non approvato dall'AICS.
- 11.4** L'IILA informerà tempestivamente il MAECI/DGCS e l'AICS di ogni evenienza od accadimento che costituisca pregiudizio alla completa e corretta esecuzione del Progetto.
- 11.5** L'IILA assicurerà ogni assistenza necessaria al MAECI/DGCS ed all'AICS nel corso delle missioni di supervisione, controllo e verifica dell'andamento delle attività di Progetto di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 12 OBBLIGHI DELLE PARTI: MAECI/DGCS

- 12.1** Il MAECI/DGCS si impegna a far sì che l'AICS eroghi all'IILA l'importo totale del contributo finanziario di cui al precedente Articolo 6 secondo quanto stabilito nel presente Accordo.
- 12.2** Il MAECI/DGCS insieme all'AICS svolgerà tutte le attività di supervisione, controllo e verifica del Progetto ritenute necessarie ivi comprese missioni in loco concomitanti con quelle di competenza dell'IILA.

Articolo 13 CONTROVERSIE

- 13.1** L'IILA garantisce che il MAECI/DGCS e l'AICS saranno ritenuti estranei a qualsiasi eventuale controversia derivante dalle attività di realizzazione del Progetto a chiunque da essa affidate o proposte da terzi.
- 13.2** Eventuali altre controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo saranno sottoposte alla valutazione delle Parti ai fini di una soluzione per via amichevole.

Articolo 14 CAUSE OSTATIVE E DI FORZA MAGGIORE

- 14.1** Al verificarsi di situazioni impreviste o di altre circostanze di ordine eccezionale che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale dell'IILA impegnato nella sua realizzazione si procederà come segue:
- se la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto è inferiore a due mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi da parte dell'AICS, fino alla cessazione dell'impedimento;
 - se la durata dell'impedimento è maggiore di due mesi ed inferiore a quattro mesi, il Progetto verrà sospeso ed i fondi residui verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento. Cessate le cause ostative al normale svolgimento delle attività, l'IILA presenterà all'AICS un nuovo piano complessivo di attività sulla base del quale, una volta condiviso fra le Parti ed approvato, il Progetto sarà riavviato;
 - se la durata dell'impedimento è superiore ai 4 mesi le Parti potranno decidere congiuntamente eventuali misure da prendere circa la prosecuzione del Progetto. Laddove l'impedimento rendesse impossibile raggiungere gli

obiettivi di cui al presente Accordo, verrà valutata la chiusura del Progetto e la relativa restituzione dei fondi.

- 14.2** Le attività in corso di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause ostate di cui al presente Articolo verranno proseguite fino al loro completamento.

Articolo 15 PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

- 15.1** L'IILA assicura che i fondi ad esso trasferiti dall'AICS e gli interessi maturati sul conto corrente di Progetto di cui al precedente Articolo 7 verranno utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo prendendo tutti i provvedimenti necessari per garantirne un'efficiente amministrazione e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.
- 15.2** Qualora risulti che i fondi erogati dall'AICS siano stati impegnati e/o utilizzati difformemente dalle finalità e dalle modalità previste dal presente Accordo e dall'Allegato 1 l'IILA si impegna a versare nel conto corrente di Progetto di cui al precedente Articolo 7 la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 16 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MAECI/DGCS

- 16.1** Il MAECI/DGCS si riserva il diritto di disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:
- per grave inadempienza dell'IILA;
 - per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto nel precedente Articolo 14.
- 16.2** Costituiscono gravi inadempienze:
- il mancato inizio delle attività di Progetto entro tre mesi dall'erogazione del finanziamento di cui al precedente Articolo 6;
 - l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento suscettibili di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
 - l'utilizzazione del finanziamento per attività diverse da quelle stabilite dal Progetto;
 - l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento accertate dal MAECI/DGCS e dall'AICS.
- 16.3** Il MAECI/DGCS notificherà per iscritto all'IILA la sospensione del finanziamento. Se entro trenta giorni dall'avvenuta notifica l'IILA non avrà rimosso l'impedimento alla prosecuzione del Progetto le Parti si concerteranno per trovare la soluzione più appropriata. In mancanza, il MAECI/DGCS potrà risolvere il presente Accordo.

Articolo 17 EMENDAMENTI E RISOLUZIONE

- 17.1** Le Parti potranno apportare emendamenti al presente Accordo ed al suo Allegato 1 mediante scambio di Lettere che avranno validità dalla data della firma.

17.2 Ciascuna delle Parti potrà notificare all'altra Parte in qualsiasi momento la sua decisione di risolvere il presente Accordo. La risoluzione avrà effetto due mesi dopo la notifica. Essa verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Lettera nella quale verranno illustrati i motivi che inducono ad interrompere il Progetto. I fondi residui giacenti a tale data dovranno essere restituiti all'AICS dopo che tutte le spese impegnate fino a tale momento saranno state liquidate.

**Articolo 18
EFFICACIA DELL'ACCORDO
E DATA DI AVVIO DEL PROGETTO**

18.1 Il presente Accordo avrà efficacia dalla data della firma ed avrà validità fino all'avvenuto completamento delle attività tecnico-amministrative previste.

18.2 La data di avvio del Progetto sarà quella del giorno successivo all'avvenuto trasferimento dei fondi dall'AICS all'ILA.

Fatto a Roma il 22 NOV. 2016 in due originali in lingua italiana essendo entrambi autentici e di uguale fede.

**PER
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO**

IL DIRETTORE GENERALE

Sebastiani

**PER
L'ISTITUTO
ITALO-LATINOAMERICANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

S. P. M.

**VISTO
DELL'AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

IL DIRETTORE

[Signature]